

# STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI  
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE  
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 25

07.07.2010

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

La Corte di Cassazione: cos'è e cosa fa.

### NOTIZIARIO

- Unica la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale al lavoratore comunitario.
- Imprese in difficoltà, al via le domande per ottenere i finanziamenti.
- Sconti IRPEF, dalle Entrate nuovi chiarimenti.
- Mod. 770 Semplificato, dati previdenziali ed assistenziali INPS.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Non sono maltrattamenti se il partner ha un carattere forte e non è intimorito.
- C'è omissione di soccorso anche se la persona investita rimane illesa.
- La compensazione dei crediti non solleva il contribuente dall'obbligo di emettere fattura.
- Non è impugnabile il rifiuto del fisco di annullare in autotutela la rendita catastale.
- Non è reato molestare tramite e-mail.
- Valida la clausola risolutiva espressa anche se non approvata per iscritto nel contratto di locazione.
- Sono maltrattamenti in famiglia le violenze sul partner anche se la coppia non convive.
- Il Questore può ammonire per stalking chi si apposta sotto l'abitazione del coniuge separato.
- No al ricorso cumulativo del contribuente contro sentenze su imposte diverse.
- Non risponde di ingiuria chi insulta un automobilista che ha provocato un incidente.
- Niente CIG se l'imprenditore assume lavoratori ad intermittenza a pochi giorni dalla dichiarazione dello stato di crisi.
- Il maltrattamento di animali non è più un delitto contro il patrimonio ma contro l'essere vivente.
- Illegittima l'esclusione dal concorso se il bando è ambiguo.
- È reato riprodurre una forma brevettata, anche se i disegni depositati sono di cattiva qualità.
- È reato l'utilizzo di apparecchi splitty per vedere canali satellitari criptati su più televisori.
- I conflitti fra ex non escludono l'affido condiviso.
- Figlio che lascia un "lavoretto" per l'università ha diritto al mantenimento.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## MONOGRAFIA

### La Corte di Cassazione: cos'è e cosa fa.

Le pronunce della Corte di Cassazione sono assolutamente rilevanti nella vita italiana. Non solo, infatti, lo sono per gli "addetti ai lavori" (avvocati, giudici e notai) i quali ogni giorno si trovano a dover interpretare norme e l'ausilio delle varie pronunce della Suprema Corte è fondamentale; ma sono rilevanti anche per i cittadini, in quanto forniscono decisioni su argomenti di scottante attualità che assurgono alla ribalta delle cronache. Non sempre, però, le decisioni della Cassazione appaiono "ragionevoli" sotto il profilo della comune morale. Ultimamente, in particolare, vi sono state due pronunce, riportate più sotto nella rassegna, che hanno sollevato un vespaio di polemiche. La prima, la n. 25138 del 01.07.2010 che ha sancito che anche le percosse in famiglia non sono maltrattamenti se il partner ha un carattere forte e non è intimorito; l'altra, la n. 24510 del 30.06.2010 che ha sancito che insulti inviati via e-mail, anche reiteratamente, pur integrando il reato di ingiuria, non possono integrare anche quello di molestie. Entrambe (ma soprattutto la prima) sono state riportate da tutti gli organi di stampa, sollevando pesanti critiche ed accuse nei confronti dei Supremi Giudici, colpevoli di aver, in qualche modo, "sdoganato" le violenze in famiglia. Così non è, come spiegherò più avanti, ma prima voglio dare alcuni cenni su cosa sia la Corte di Cassazione, sulle sue funzioni e sulla sua storia.

La Corte di Cassazione è il vertice della giurisdizione ordinaria, essendo il tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile) italiano. Assicura l'uniforme applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche (c.d. funzione nomofilattica) e coordina i rapporti tra le varie giurisdizioni. La Corte si articola in diverse sezioni (civile, penale e del lavoro). Il Collegio è formato da cinque Giudici, di cui uno è Presidente. Nei casi più importanti o nei casi per i quali vi siano orientamenti contrastanti delle diverse sezioni, la Cassazione si riunisce in Sezioni Unite (SS.UU.). Le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in tale composizione sono di un'autorevolezza tale da somigliare a dei "precedenti vincolanti", alla stregua del Common Law, principio altrimenti estraneo all'ordinamento italiano. Di regola, giudica in seguito ad un gravame successivo ad una pronuncia di una Corte d'Appello, fintantoché il gravame sia possibile, e cioè finché la questione non sia coperta da giudicato. Ai sensi dell'art 1117 della Costituzione è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze dei giudici ordinari e speciali, nonché contro i provvedimenti (per esempio: sentenze penali comminanti pena detentiva, ordinanze in materia di misure cautelari personali, etc.) che incidano sulla libertà personale. Tuttavia, per espressa disposizione costituzionale (art 1118), contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso è ammesso per soli motivi attinenti alla giurisdizione. Non giudica sul fatto, ma sul diritto: è giudice di legittimità; ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, bensì può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole (vale a dire, che sia stata correttamente applicata la legge processuale, anche in relazione alla formazione e valutazione della prova, oltre che quella del merito della causa). A differenza degli ordinamenti di Common Law, le pronunce della Cassazione (in quanto tribunale di ultima istanza) non sono vincolanti che per il giudizio cui si riferiscono. Tuttavia esse sono di regola seguite dai giudici dei gradi inferiori (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite). In ciò si esprime la cosiddetta funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, con la quale si intende il ruolo della Cassazione di armonizzare l'interpretazione giurisprudenziale delle norme di applicazione ermeneutica più ambigua. La Cassazione riunita in Sezioni Unite (SS.UU.), inoltre, ha il compito di "giudice della giurisdizione": essa deve cioè esprimersi ogni qual volta vi sia un conflitto di giurisdizione (tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, come quella amministrativa).

La Cassazione, come concetto di Giudice Supremo di legittimità è nata dalla rivoluzione francese. In Francia già esisteva il Conseil des parties, istituito nel 1578 come una sezione speciale del Consiglio del Re, per assicurare e conservare la legge. Ma l'Assemblea legislativa volle creare qualcosa di nuovo sulla base della filosofia espressa da Montesquieu prima e Rousseau poi. Era ben nota la disputa circa la separazione dei poteri a seguito delle antiche lotte tra sovrano e parlamenti. Il problema della istituenda cassazione si presentò come alternativa tra potere legislativo e organo giurisdizionale. Si preferì il primo tanto era il timore di chiamare i componenti della Cassazione "giudici". Ciò di cui si aveva bisogno era un organo che sorvegliasse il potere giudiziario e non che giudicasse. Questa concezione ebbe una base razionale nel decreto dell'Assemblea costituente del 1 maggio 1790 col quale veniva sancito all'articolo 3 che vi sarebbero stati soltanto due gradi di giurisdizione in materia civile. Ciò escludeva che la cassazione potesse essere giudice di terzo grado. Fu così che nacque con il decreto 27 novembre 1790 il "Tribunal de Cassation". Presto però non si poté fare a meno di riconoscere carattere giurisdizionale all'istituto con l'estensione del controllo della cassazione agli errori in giudicando ed errore in procedendo. Oggi il problema è ancora vivo e attuale, ma sotto l'aspetto dei rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio. In quanto appare ovvio che il giudice del rinvio debba essere vincolato alla decisione della cassazione, ma si assistette ad ogni sforzo per evitare questo vincolo.

Nel nostro ordinamento non vi è dubbio che la corte di cassazione, così come la conosciamo, sia la derivazione italiana dell'analoga istituzione francese. L'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n° 12), infatti, definisce il compito della Cassazione: «*La corte suprema di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge*».

Come abbiamo visto, quindi, sia per previsione normativa, ma anche per la sua storia, la Cassazione non è un Giudice di merito: non entra nel merito delle questioni (tranne che in pochi e specifici casi), non valuta le prove, non giudica i fatti, non ha potere discrezionale, non giudica secondo equità, ma giudica i processi e giudica i giudici, nel senso che giudica la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte di questi e la correttezza dell'iter logico

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

che abbia portato, applicando le giuste norme, ad una determinata decisione e solo a quel determinato fatto, preso nel suo insieme. Di conseguenza, nei due casi sopra visti, non è che la Cassazione abbia all'improvviso ed arbitrariamente deciso che le percosse in famiglia (in generale) siano lecite, ovvero che le e-mail ingiuriose (sempre in generale) non siano molestie, ma ha soltanto sancito che non v'è alcuna previsione normativa, nel nostro ordinamento, che, **in quei determinati e specifici casi, valutati tutti gli elementi**, possa integrare il reato di maltrattamenti, ovvero, quello di molestie via e-mail, comportandone la conseguente condanna dell'imputato. Rovesciando la prospettiva, molte volte la Cassazione assumendo delle decisioni apparentemente sconcertanti, ha denunciato alcuni vuoti normativi e le responsabilità del Legislatore. Nel caso più eclatante, infatti, quello delle percosse in famiglia, di fatto la Cassazione ci ha avvertito che anche quel reato, socialmente spregevole, può anche essere impunito: basta che alla condotta (aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) non ne conseguano gli effetti (lesione dell'integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza). In poche parole sarebbe sufficiente una modifica alla norma che tramutasse il reato di maltrattamenti in un reato di "mera condotta", per renderlo punibile in ogni caso.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### **Unica la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale al lavoratore comunitario.**

Lo scorso primo maggio è entrato in vigore il regolamento comunitario n. 883/2003, come modificato dai regolamenti n. 987 e 988 del 2009, che coordina i sistemi nazionali in materia di sicurezza sociale. Il regolamento afferma il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato; in particolare, il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività è svolta. La regola si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l'impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. L'INPS affronta il complesso delle varie disposizioni con sette circolari, diramate il 1° ed il 2 luglio 2010 e volte a chiarire sia l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni sia le procedure ad esse applicabili. Con la circolare n. 82 l'Istituto illustra i principi e le disposizioni generali dei nuovi regolamenti, evidenziando che gli stessi estendono l'applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive e rafforzano il principio dell'unicità della legislazione applicabile nonché quello della parità di trattamento. Il sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale si basa pertanto sui seguenti principi generali:

- parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni nazionali;
- unicità della legislazione applicabile;
- totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza negli Stati membri per il diritto alle prestazioni, per l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria nonché per l'ammissione ai benefici previsti da una legislazione nazionale;
- esportabilità delle prestazioni;
- assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.

### **Imprese in difficoltà, al via le domande per ottenere i finanziamenti.**

Da oggi le imprese di medie e grandi dimensioni che attraversano un temporaneo momento di crisi possono accedere a un'importante forma di sostegno finanziario introdotto dal Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, come definite al punto 2.1 degli Orientamenti (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 244 del 1° ottobre 2004) è operativo. Le imprese, comprese le imprese operanti nei settori della commercializzazione e della trasformazione agroalimentare, possono presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo presso l'Ufficio competente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa SpA (di seguito INVITALIA). Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione devono essere indirizzate a INVITALIA - BU IMPRESA - Funzione VALUTAZIONE, via Calabria 46 - 00187 Roma, in originale più una copia. INVITALIA provvederà a trasmettere tempestivamente copia di ciascuna delle domande al Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero). Le domande dovranno essere necessariamente presentate utilizzando il contenuto nell'allegato A per gli aiuti al salvataggio, il riportato nell'allegato B per gli aiuti alla ristrutturazione. INVITALIA attribuisce alle domande pervenute un numero di ricevimento progressivo e provvede a comunicare alle imprese richiedenti l'avvio del procedimento. La presentazione delle domande, ai sensi dei commi precedenti, potrà avvenire fino ad esaurimento delle risorse del Fondo. Gli aiuti verranno concessi nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa in crisi, che dovrà trovarsi in difficoltà, ma non in stato d'insolvenza. Sono fatti salvi i provvedimenti di rifinanziamento del capitolo di spesa su cui grava il Fondo stesso. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse, al rifinanziamento del Fondo ovvero al ripristino delle risorse a seguito dell'estinzione della garanzia sui singoli

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

finanziamenti saranno pubblicate sul sito internet del Ministero ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)). L'amministrazione provvederà, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alle imprese che abbiano già presentato domanda l'impossibilità di accoglimento per avvenute esaurimento del Fondo. Le domande pervenute successivamente alla comunicazione di esaurimento del Fondo sono irricevibili e vengono restituite al mittente.

### **Sconti IRPEF, dalle Entrate nuovi chiarimenti.**

Con la circolare n. 39/E diffusa il 01.07.2010, l'Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sollevati nelle scorse settimane dai CAF su questioni interpretative poste in ordine alla deducibilità e detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell'IRPEF. **Spese relative all'acquisto dell'abitazione principale:** anche se pagate prima del compromesso e del rogito, le spese di intermediazione per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale possono essere detratte purché siano state sostenute in occasione dell'acquisto. Relativamente agli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, questi si detraggono sempre nel limite complessivo di 4.000 euro l'anno. In risposta al quesito proposto, l'Agenzia entrate chiarisce che il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla prima casa fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. In seguito, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l'agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. Comunque sia, l'importo complessivo annuo della detrazione non può superare i 4.000 euro. Infine, se l'immobile da adibire ad abitazione principale è soggetto a lavori di ristrutturazione, gli interessi sul mutuo possono essere detratti nella misura del 19% sempre su un importo massimo di 4mila euro a decorrere dalla data in cui la casa è adibita a dimora abituale. Per provvedere all'adempimento di tale condizione il contribuente ha a disposizione due anni, anziché dodici mesi. **Spese di istruzione:** non sono detraibili i contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, in quanto non possono essere assimilati alle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria", ammesse invece al beneficio fiscale. **Spese mediche:** possono essere detratte anche le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dal podologo, dal fisioterapista e dal logopedista. Unica condizione è che siano state prescritte da un medico. **Detrazioni per interventi di risparmio energetico:** La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione"; mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest'ultimo caso, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo anche dell'ampliamento.

### **Mod. 770 Semplificato, dati previdenziali ed assistenziali INPS.**

In considerazione della prossima scadenza relativa alla trasmissione telematica del modello 770/2010 Semplificato, da effettuarsi entro il 2 agosto 2010, l'INPS, con la Circolare del 30.06.2010, n. 81 riepiloga le modalità di compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali. Il modello 770/2010 Semplificato e le relative istruzioni per la compilazione sono state approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2010 (successivamente oggetto di modifiche ad opera del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 maggio 2010). Il 770/2010 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2009 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2009 per il periodo d'imposta precedente. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato. La data di presentazione coincide con il giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 agosto 2010, (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo). La parte C dei Dati Previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:

- Sezioni 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezioni 2 per i collaboratori coordinati e continuativi

\*\*\*\*\*

## **RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

### **Non sono maltrattamenti se il partner ha un carattere forte e non è intimorito.**

È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 25138 del 01.07.2010, ha accolto il ricorso di un uomo contro la sentenza che lo condannava per aver aggredito la moglie con minacce, ingiurie e vio-

lenze, lesive della sua integrità fisica e morale. Il marito contestava l'abitudine degli episodi, secondo lui sporadici e limitati nel corso di tre anni, e sottolineava il fatto che la moglie, per sua stessa ammissione, aveva un carattere forte e non era per nulla intimorita dal suo comportamento. Secondo la difesa, quella che i giudici

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

di merito avevano scambiato per maltrattamento era in realtà un semplice clima di tensione tra i coniugi. La sesta sezione penale della cassazione ha accolto questa tesi, ricordando che *«perché sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza»*. I giudici di legittimità hanno quindi escluso la sussistenza del reato, dal momento che la condizione psicologica della donna non era “intimorita”, ma anzi era solo quella di una persona *«scossa, esasperata, molto carica emotivamente»*.

#### **C'è omissione di soccorso anche se la persona investita rimane illesa.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 21414 del 07.06.2010, respingendo il ricorso di un automobilista, che, dopo essere stato fermato dai carabinieri, li aggrediva verbalmente e rimetteva in moto la vettura provocando la caduta di un carabiniere, che rimaneva a terra mentre l'uomo ripartiva in velocità. La Corte d'appello condannava l'automobilista per omissione di soccorso, per essersi dato alla fuga dopo aver investito il carabiniere, anche se l'appuntato non si era fatto nulla, tanto da rialzarsi immediatamente dopo la caduta. L'imputato tentava di difendersi, sostenendo che non era necessaria alcun assistenza, dal momento che i carabinieri erano tutti illesi, ed erano subito risaliti sulla macchina di servizio per inseguirlo. La Suprema Corte ha però respinto la tesi dell'uomo, confermando la condanna e ricordando che *«l'obbligo imposto all'utente della strada dall'art. 189 C.S., in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all'assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell'illecito l'effettiva verifica del danno alla persona e l'effettiva necessità dell'assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell'obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria»*.

#### **La compensazione dei crediti non solleva il contribuente dall'obbligo di emettere fattura.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15441 del 30.06.2010, ha accolto il secondo motivo del ricorso presentato dal fisco contro un'azienda che non aveva emesso delle fatture perché, si era giustificato il legale rappresentante, i servizi non erano stati pagati ma erano stati oggetto di compensazione legale. In particolare la sezione tributaria ha precisato che *«in tema di IVA, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che nel caso in cui i rapporti dare/avere siano stati definiti tra le parti mediante compensazione, la relativa*

*fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell'accordo raggiunto dalle parti, si verifica l'estinzione del credito»*.

#### **Non è impugnabile il rifiuto del fisco di annullare in autotutela la rendita catastale.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15451 del 30.06.2010, ha rafforzato una linea interpretativa sfavorevole ai contribuenti, ribadendo come il giudice tributario non possa sindacare, nella causa instaurata sull'autotutela, se la pretesa tributaria è sindacabile oppure no. Al più, può vagliare la legittimità formale del rifiuto. In sostanza, hanno messo nero su bianco gli Ermellini, *«nel caso di giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato -nelle forme ammesse sugli atti discrezionali- soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un' indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa»*. In altre parole l'invasione, da parte del giudice, *«della sfera discrezionale propria dell'esercizio dell'autotutela comporterebbe un superamento dei limiti esterni della giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie. L'esercizio del potere in questione, che non richiede alcuna istanza di parte, non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, anche se lo stesso finisce con l'incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente»*.

#### **Non è reato molestare tramite e-mail.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24510 del 30.06.2010, ha annullato con formula piena la condanna inflitta a un 41enne che aveva inviato a una collega *«un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente»*. Potrebbero tuttavia rimanere in piedi le accuse per ingiuria. In otto pagine di motivazioni la prima sezione penale ha spiegato che *«la molestia commessa col mezzo epistolare della posta elettronica, anche se idonea a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, non è punibile ai sensi dell'articolo 660 c.p., non potendo i messaggi inviati tramite e-mail essere assimilati a quelli telefonici, in quanto il destinatario di questi ultimi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirlì, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario»*.

#### **Valida la clausola risolutiva espressa anche se non approvata per iscritto nel contratto di locazione.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 15365 del 28.06.2010. È il caso di una società, conduttrice di uno stabile, che ha presentato ricorso alla Suprema corte per sentir dichiarare l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, per la quale, era stata sfrattata in seguito alla mancata corresponsione degli oneri accessori relativi al 2002. Gli Ermellini, esaminato il caso, e rifacendosi ad una datata giurisprudenza per la quale *«è valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di locazione, anche in caso la stessa non sia approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa»*, ha affermato la legittimità della pretesa dei proprietari dell'immobile, il cui comportamento, fondato

su una prassi derogativa, non li esimeva dalla possibilità di risolvere il contratto.

### **Sono maltrattamenti in famiglia le violenze sul partner anche se la coppia non convive.**

È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24668 del 30.06.2010, ha accolto il ricorso di una giovane picchiata più volte dal fidanzato. La ragazza impugnava la sentenza con cui la Corte d'Appello del capoluogo emiliano escludeva la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia non avendo ravvisato uno stabile rapporto di comunità familiare tra l'imputato e la parte offesa, nonostante i due avessero una relazione sentimentale e la donna frequentasse assiduamente la casa del compagno. La quinta sezione penale ha dato ragione alla donna, precisando che non è necessaria la convivenza della coppia affinché possa configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia. Tra i due vi era una relazione, sia lui che lei frequentavano con regolarità le reciproche abitazioni, anche trattenendosi a dormire, e questo bastava a definire le botte subite dalla ragazza non come semplici lesioni, ma come maltrattamenti in famiglia. I giudici di legittimità hanno quindi concluso che *«ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria la convivenza o coabitazione, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra il soggetto passivo e quello attivo, dal momento che oggetto di tutela dell'art. 572 c.p. sono le persone della famiglia, ove per famiglia non si intende soltanto un consorzio di persone avvinte da vincoli di parentela naturale o civile, ma anche una unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione e di solidarietà»*.

### **Il Questore può ammonire per stalking chi si apposta sotto l'abitazione del coniuge separato.**

Lo ha stabilito il TAR di Milano che, con la sentenza 2639 del 28.06.2010, ha respinto il ricorso di un uomo che era stato ammonito in seguito ai pedinamenti effettuati in danno della ex moglie. Contro le pretese dell'uomo, che affermava l'eccessività del comportamento del Questore, il giudice ha infatti chiarito che *«la giurisprudenza definisce il ben diverso peso delle conseguenze dell'ammonimento e dei provvedimenti del giudice penale che giustificano il diverso spessore dell'attività investigativa che si richiede nelle due ipotesi. Non è necessario, ai fini dell'ammonimento, che si sia raggiunta la prova del reato, essendo sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura. Diversamente opinando, ovvero se si richiedesse alla vittima di fornire prove tali da poter resistere in un giudizio penale, la previsione dell'ammonimento avrebbe scarse possibilità di applicazione pratica, atteso che le condotte integranti lo stalking, per loro natura, si consumano spesso in assenza di testimoni. La disciplina normativa è infatti chiara nel delimitare i poteri-doveri del Questore in materia, prescrivendo che questi assuma se necessario informazioni dagli organi investigativi e senta le persone informate dei fatti, al fine di formarsi un prudente convincimento circa la fondatezza dell'istanza»*.

### **No al ricorso cumulativo del contribuente contro sentenze su imposte diverse.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15582 del 30.06.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che aveva chiesto la riunione di alcune cause trattate da uno stesso collegio ma concernenti imposte e periodi differenti. *«Il ricorso cumulativo»* hanno motivato i giudici *«contro una pluralità di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perché relative a differenti annualità, è ammissibile quando la soluzione, per tutte le sentenze, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, tale ammissibilità, come si è detto, nella fattispecie non ricorre, riguardando le sentenze, cumulativamente impuguate, anni d'imposta e tributi differenti, rispetto ai quali vengono conseguentemente proposti quesiti di diritto che non sono comuni a tutte le controversie»*.

### **Non risponde di ingiuria chi insulta un automobilista che ha provocato un incidente.**

Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 24864 del 01.07.2010, accogliendo il ricorso di un automobilista veneto contro la sentenza che lo condannava per aver ingiuriato un uomo che, a bordo della sua auto, aveva percorso un tratto di strada contromano e si era scontrato con la sua utilitaria. La collisione aveva fatto aprire l'airbag all'interno dell'abitacolo provocandogli un grande spavento. Anche se gli insulti erano stati una reazione alla guida sconsiderata dell'altro automobilista, i giudici di merito attribuivano la colpa al solo imputato, dal momento che era stato integralmente risarcito. La Suprema Corte ha invece dato ragione all'uomo riconoscendogli la non punibilità della provocazione dovuta al fatto ingiusto altrui. Per i giudici di piazza Cavour, se è vero che non tutte le violazioni del codice della strada possono dar luogo a offese che non siano punibili come ingiurie, è altrettanto evidente che il giudice deve valutare *«nella prospettiva della non punibilità, i connotati che la violazione ha assunto in concreto, affinché sia accertato se essa abbia presentato, rispetto alla posizione dell'interlocutore, i connotati della contrarietà alle regole della civile convivenza tale da scatenare la reazione in stato d'ira»*. Scatto d'ira che, in questo caso caso, era ampiamente giustificato.

### **Niente CIG se l'imprenditore assume lavoratori ad intermittenza a pochi giorni dalla dichiarazione dello stato di crisi.**

Le assunzioni di lavoratori, anche se con contratto a chiamata, quando effettuate a pochi giorni dalla consultazione sindacale con la quale è stato concordato lo stato di crisi aziendale, rendono illegittima l'istanza intesa ad ottenere la concessione del pagamento di CIG. Lo ha stabilito il TAR della Campania che con la sentenza 16505 del 30.06.2010, ha respinto il ricorso di una s.r.l., contro il provvedimento con il quale la Direzione regionale del Lavoro per la Campania, aveva respinto l'istanza intesa ad ottenere la concessione del pagamento di Cassa Integrazione Guadagni. Il giudice ha infatti stabilito che qualsiasi tipo di assunzione, è indice di mancato stato di crisi aziendale, presupposto

per la sottoposizione del personale dipendente, al trattamento richiesto.

### **Il maltrattamento di animali non è più un delitto contro il patrimonio ma contro l'essere vivente.**

Animali tutelati in quanto essere viventi, non solo come proprietà di qualcuno. È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24734 del 01.07.2010, ha segnato una stretta contro le sevizie agli amici a quattro zampe, respingendo il ricorso di un uomo condannato a 200 euro di multa per aver sevizato il suo cane. L'uomo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 638 c.p. che punisce chi uccide o danneggia animali altrui senza necessità. La Suprema Corte ha riformato la sentenza, confermando comunque la condanna, ritenendo che la condotta dell'uomo non integrasse il reato previsto dall'art. 638, ma il nuovo e più grave delitto ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale, che sanziona chi sevizia gli animali senza motivo o con crudeltà. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che il reato di maltrattamenti di animali «*si differenzia dal reato ex art. 638 c.p., rientrando tale disposizione tra i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, sicché muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dal delitto di cui all'art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali*».

### **Illegittima l'esclusione dal concorso se il bando è ambiguo.**

Se il bando del concorso pubblico non specifica chiaramente il tipo di documento richiesto per provare il possesso di un requisito di ammissione, la prova comunque fornita dal candidato deve ritenersi valida. Infatti, l'ambiguità delle clausole del bando non può penalizzare il candidato. Lo ha stabilito il Tar della Campania nella sentenza 16515 del 30.06.2010, accogliendo il ricorso di partecipante a un concorso per funzionario nel settore turistico contro la sua esclusione dalla graduatoria. Il candidato non si era visto attribuire il punteggio relativo all'adempimento degli obblighi di leva, non avendo allegato la documentazione necessaria. L'uomo si era limitato a presentare il curriculum come era previsto dal bando, tuttavia la Commissione in un secondo momento aveva adottato il criterio in cui si auto vincolava a valutare, per il servizio di leva, solo i periodi la cui durata era espressamente indicata nella documentazione. I giudici campani hanno sottolineato l'illegittimità della condotta, dal momento che «*qualora l'ambiguità delle disposizioni di un bando di concorso non permettano di poter desumere la reale volontà dell'amministrazione in ordine ad uno specifico documento richiesto per comprovare il possesso di un requisito di ammissione, deve ritenersi valido il principio di prova fornito dal candidato e ciò anche a tutela della sua buona fede*».

### **È reato riprodurre una forma brevettata, anche se i disegni depositati sono di cattiva qualità.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 25073 del 02.07.2010. Il giudice di primo grado aveva

stabilito che dai disegni registrati, non era possibile definire con certezza quale fosse la forma del bene sottoposto a tutela del brevetto. La Suprema Corte, in riforma, ha invece affermato che «*il reato previsto dall'art. 474 c.p. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. Infatti, ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o non registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo, di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. Invero la fattispecie di reato prevista dall'art.474 c.p. è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Il reato, pertanto, sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce*».

### **È reato l'utilizzo di apparecchi splitly per vedere canali satellitari criptati su più televisori.**

Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 25385 del 05.07.2010, ha rinviato alla Corte d'appello di Trento il ricorso presentato dal Procuratore generale presso lo stesso Tribunale e da Sky, per la riforma della sentenza che aveva dichiarato l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, di un uomo che vendeva tramite appositi canali via internet, degli apparecchi, denominati splitter, attraverso i quali era possibile la duplicazione del segnale di una smart card originale, per l'utilizzo di uno stesso codice da parte di più utenti. Il giudice d'Appello aveva formulato la propria decisione sull'assunto che l'apparato, dotato tra l'altro di apposito brevetto registrato a norma di legge, non potendo essere utilizzato autonomamente, poiché all'occorrenza era necessaria una smart card originale, non poteva configurare il reato prospettato per l'inventore dello stesso, ma rappresentava una semplice innovazione tecnologica rivolta al potenziamento del sistema originale, agendo esclusivamente come prolungamento di utenze aggiuntive e non sostituendosi alla smart card originale. La Suprema Corte, ribaltando tale decisione, ha invece messo in evidenza come l'utilizzo dello splitter, anche in un ristretto ambito familiare, «*comporta un danno per l'ente che a cagione di ciò non potrà beneficiare degli introiti provenienti da ulteriori abbonamenti. Non vi è dubbio, d'altra parte che la finalità di aggirare l'obbligo del pagamento del canone dovuto, abbia rilevanza nella valutazione dei "fini fraudolenti" indicati nella disposizione dell'art. 171 octies (Legge 633/1941)*».

### **I conflitti fra ex non escludono l'affido condiviso.**

7

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

È quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Roma che, con la sentenza ngr 4511 depositata il 31 marzo scorso, ha accolto in parte il ricorso di un padre accusato dall'ex di essere sempre stato assente con i due figli. I giudici territoriali non hanno condiviso le ragioni addotte dal Tribunale, che aveva affidato i bambini solo alla madre, e hanno ricordato che l'affido condiviso è ormai la regola alla quale si può derogare solo in casi eccezionali e nell'interesse dei minori. In sentenza si legge infatti che *«in tema di separazione personale dei coniugi non si può affidare la prole in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, senza adeguata motivazione, posto che la legge n. 54 del 2006 prevede come regola ordinaria il principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi. Il nuovo testo dell'art. 155 c.c. infatti sancisce il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi assegnando al giudice il compito di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa previa valutazione prioritaria della possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori»*.

### **Figlio che lascia un “lavoretto” per l'università ha diritto al mantenimento.**

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma che, con la sentenza depositata a marzo di quest'anno, ha dato ragione a una mamma e alle sue due figlie maggiorenni che chiedevano il mantenimento da parte del padre che, nel frattempo, si era rifatto una vita. In particolare una delle due ragazze, maggiorenni, aveva lasciato dei lavori saltuari per iscriversi all'università. Il Tribunale aveva quindi concluso per il diritto al mantenimento da parte della madre (anche lei impegnata solo in lavori saltuari) e le due ragazze. Questo perché, ha motivato la Corte romana, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile sono considerate idonee le produzioni documentali e fiscali prodotte dalle parti nonché la prova per interpellato e per testi quando dagli stessi emerga la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970. L'assegno divorzile assolve ad una funzione esclusivamente assistenziale e la sua attribuzione è determinata oltre dalla impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi mezzi adeguati anche dalla insufficienza di questi, dei redditi, dei cespiti patrimoniali nonché dalla impossibilità di conservare un tenore di vita uguale a quello avuto in costanza di matrimonio che sarebbe proseguito in costanza di questo, restando, invece, indipendenti per la determinazione le statuizioni patrimoniali operanti per accordo delle parti ed in virtù di decisione giudiziale. Parimenti per i figli maggiorenni rispetto ai quali vige l'obbligo al mantenimento fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)